

*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

**IL DIRETTORE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA
E LE COMUNICAZIONI**

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e di finanza pubblica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri”;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, recante “Riorganizzazione del CNIPA” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, che istituisce l'Agenzia per l'Italia Digitale e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a norma dell'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1332”, come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016 n. 260 e dal D.P.R. 19 novembre 2021, n.211
- VISTO** il D.M. 17 dicembre 2021, n. 1202/2753, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 Reg. n. 3079, recante “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”;
- VISTO** il D.P.R. 16 giugno 2020, n. 5100/27 registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020, n. 1685, con il quale al Dirigente Nicandro Cascardi è stato confermato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per

l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni a decorrere dal 1° agosto 2020 per un quinquennio;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 50, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il D.M. 14 gennaio 2022, n. 5120/1/Bis, con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha attribuito ai titolari dei Centri di responsabilità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'anno 2021, in particolare l'art. 6;

VISTO il D.D. 18 gennaio 2022, n. 5600/43, con cui il Direttore Generale della DGAI ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità ed alla gestione dei Capi degli Uffici di livello dirigenziale non generale della DGAI;

VISTO il D.D. n.5514/1423 del 30 settembre 2016 con cui è stata avviata la procedura di affidamento dei servizi di “Desktop Outsourcing” per questa Amministrazione con riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro Consip per l'aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di Desktop Outsourcing (ID1355);

VISTO il contratto di appalto specifico n.3000 del 12 giugno 2017, stipulato con l'RTI costituito da Engineering.Mo S.p.A. - oggi Engineering D.HUB S.p.A.- (mandataria) e Infordata S.p.A. (mandante), avente ad oggetto la prestazione dei servizi di Desktop Outsourcing per il MAECI per il periodo di 48 mesi (dal 01.03.2017 al 28.02.2021) – CIG 6893881292;

VISTO il D.D. n.5600/909 del 27 luglio 2017 con cui è stato approvato il citato contratto d'appalto specifico Rep n.3000 del 12 giugno 2017 ed è stato assunto l'impegno di spesa di Euro 7.311.022,36, di cui Euro 5.992.641,20 da corrispondere all'RTI Engineering MO S.p.A. - oggi Engineering D.HUB S.p.A. - e Infordata S.p.A. ed Euro 1.318.381,06 per IVA da versare all'Erario;

VISTO il D.D. n. 5600/118 del 12 febbraio 2021 con il quale è stata disposta – agli stessi prezzi, patti e condizioni – la proroga del citato contratto Rep. n. 3000 del 12 giugno 2017 per l'ulteriore periodo di 7 mesi (dal 01.03.2021 al 30.09.2021), salva la facoltà di recesso anticipato nel caso in cui sia nel frattempo attivato l'Accordo Quadro Consip stipulato il 15.01.2021 per la fornitura di servizi di “Desktop Outsourcing” e dei servizi connessi, opzionali ed accessori (edizione 3);

VISTO il contratto aggiuntivo Prot. MAECI n. 0047226 del 9 aprile 2021, stipulato con il RTI costituito da Engineering D.HUB S.p.A. – già Engineering MO S.p.A. - e Infordata S.p.A, avente ad oggetto la proroga per l'ulteriore periodo di 7 mesi (dal 01.03.2021 al 30.09.2021) del contratto Rep. n. 3000 del 12 giugno 2017 per la prestazione dei servizi di “Desktop Outsourcing” per il MAECI - CIG 6893881292;

- VISTO** il D.D. n. 5600/282 del 22 aprile 2021 con cui è stato approvato il citato contratto aggiuntivo Prot. MAECI n. 0047226 del 9 aprile 2021 ed è stato assunto l'impegno di spesa di Euro 1.028.680,49, di cui Euro 843.180,73 da corrispondere al RTI ed Euro 185.499,76 per Iva al 22% da corrispondere all'Erario;
- VISTO** il D.D. n. 5600/762 del 13 settembre 2021, con cui è stata disposta la proroga del citato contratto di appalto specifico n. 3000 del 12 giugno 2017, come già prorogato con il contratto aggiuntivo Prot. MAECI n. 0047226 del 9 aprile 2021, per l'ulteriore periodo di 9 mesi (dal 01.10.2021 al 30.06.2022) agli stessi prezzi, patti e condizioni, ferma comunque restando la facoltà di recesso anticipato da parte dell'Amministrazione nel caso in cui sia nel frattempo attivato il nuovo Accordo Quadro Consip per la fornitura di servizi di desktop outsourcing e dei servizi connessi, opzionali ed accessori (edizione 3) e sia concluso l'affidamento del relativo contratto di Appalto Specifico da parte del MAECI;
- VISTO** l'atto aggiuntivo Prot. MAECI n. 0131521 del 22 settembre 2021, avente ad oggetto l'ulteriore proroga del contratto Rep. n. 3000 del 12 giugno 2017, come già prorogato con l'atto aggiuntivo prot. MAECI n. 0047226 del 9 aprile 2021, per l'ulteriore periodo di 9 mesi (dal 01.10.2021 al 30.06.2022), stipulato con il RTI costituito da Engineering D.HUB S.p.A - già Engineering.Mo S.p.A. - (mandataria) e Infordata S.p.A. (mandante) per la prestazione dei servizi di "Desktop Outsourcing" per il MAECI agli stessi prezzi, patti e condizioni, ferma comunque restando la facoltà di recesso anticipato da parte dell'Amministrazione nel caso in cui sia nel frattempo attivato il nuovo Accordo Quadro Consip per la fornitura di servizi di desktop outsourcing e dei servizi connessi, opzionali ed accessori (edizione 3) e sia concluso l'affidamento del relativo contratto di Appalto Specifico da parte del MAECI- CIG 6893881292;
- VISTO** il D.D. n.5600/1079 del 7 dicembre 2021 con cui è stato approvato il citato atto aggiuntivo Prot. MAECI n. 0131521 del 22 settembre 2021 ed è stato assunto l'impegno di spesa di Euro 1.336.921,76, di cui Euro 1.095.837,51 da corrispondere al Fornitore ed Euro 241.084,25 per I.V.A. al 22% da versare all'Erario;
- CONSIDERATO** che il citato aggiuntivo Prot. MAECI n. 0131521 del 22 settembre 2021 terminerà il 30 giugno 2022 e che si rende pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro informatizzate del MAECI (Amministrazione Centrale e Rete estera), sia per quanto concerne le attività tecniche di tipo specialistico che di assistenza nei confronti degli utenti;
- VISTO** l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale ha previsto che "Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate (...) convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato";

- VISTO** l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche (...) sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
- CONSIDERATO** che Consip S.p.A ha indetto il 28 novembre 2017 una gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, avente ad oggetto la fornitura di servizi di desktop outsourcing e dei servizi connessi, opzionali ed accessori (edizione 3) – CIG 7280733AEE;
- VISTO** l' Accordo Quadro per i servizi di Desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni (ID 1833 – CIG 7280733AEE), stipulato il 15 gennaio 2021 e attivato da Consip S.p.A. il 30 novembre 2021, rispettivamente con: 1) RTI Telecom Italia S.p.A. – Itaware s.r.l. – ACS Service S.r.l.; 2) RTI Fastweb S.p.A. – Kyndryl Italia S.p.A. – Atos Italia S.p.A.; 3) RTI ES Italia s.r.l. – Multivendor Service s.r.l. – Infordata S.p.A.; 4) RTI Engineering D-HUB S.p.a.-Sogit Solutions S.r.l. – ITD ;
- VISTO** l'articolo 3, comma 3, dell'Accordo Quadro sopra richiamato ed il relativo Capitolato Tecnico in cui sono indicati i servizi che possono essere affidati per la gestione delle postazioni di lavoro informatizzate delle Pubbliche Amministrazione;
- VISTO** l'articolo 54 del D.Lgs.16 aprile 2016, n.50 e, in particolare, il comma 4, lettera c), e il comma 5;
- VISTO** l'art.3, comma 4, dell'Accordo Quadro sopra richiamato ai sensi del quale le singole Amministrazioni procedono alla aggiudicazione dell'Appalto Specifico e alla stipula del relativo Contratto in favore del Fornitore che avrà presentato la migliore offerta e che, pertanto, risulterà essere l'aggiudicatario del confronto competitivo tra i Fornitori parti dell'Accordo Quadro;
- RITENUTO** pertanto - previo rilancio competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro Consip sopra richiamato - di procedere all'affidamento del contratto di Appalto Specifico per la prestazione dei seguenti servizi, differenziati in base alle specifiche esigenze dell'Amministrazione centrale e della Rete estera:
- servizi obbligatori di gestione della Pdl con presidio VIP e con presidio standard;
 - servizi opzionali di assistenza tecnica e manutenzione HW, di presidio standard e di presidio VIPE di supporto specialistico;
 - dei servizi accessori di etichettature RFID Dispositivi Pdl e di laboratorio di certificazione Pdl;

- VISTO** l'articolo 4, comma 4, dell'Accordo Quadro Consip sopra richiamato secondo cui i contratti di Appalto Specifico stipulati dall'Amministrazione possono avere una durata compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 48 mesi, decorrenti dalla data di inizio dell'esecuzione dei servizi;
- RITENUTO** di stabilire in 48 mesi - decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione dei servizi - la durata del contratto di Appalto Specifico oggetto del presente affidamento;
- VISTO** l'articolo 5, commi 2, dell'Accordo Quadro Consip sopra richiamato secondo cui "l'Amministrazione dovrà fissare le basi d'asta unitarie e quelle complessive;
- STIMATO** in Euro 11.847.376,32 (undicimilionioctocentoquarantasettemilatrecento settantasei/32/73), IVA esclusa - sulla base del dimensionamento dei servizi base, opzionali ed accessori di cui questa Amministrazione intende avvalersi - il valore da porre a base d'asta dell'Appalto Specifico oggetto del presente affidamento, di cui:
- Euro 8.480.000,00 per i servizi obbligatori di gestione della Pdl con presidio VIP e con presidio standard;
 - Euro 1.933.033,92 per i servizi opzionali di assistenza tecnica e manutenzione HW, di presidio standard e di presidio VIPE di supporto specialistico;
 - Euro 1.434.342,40 per i servizi accessori di etichettature RFID Dispositivi Pdl e di laboratorio di certificazione Pdl;
- VISTO** l'art. 113 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento, calcolate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, da destinare alla corresponsione di incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti non appartenenti a qualifiche dirigenziali, esclusivamente per le attività individuate dal comma 2 dello stesso articolo e – per gli appalti relativi a servizi o forniture – solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione;
- VISTO** in particolare il comma 3 del citato art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui "l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori";
- VISTO** l'articolo 5, comma 10, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, il quale ha previsto che il regolamento di cui all'art. 113, co. 3, del D.lgs. 50/2016 si applichi anche agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento e che in tal caso gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie faranno carico agli stanziamenti che siano stati già accantonati per

i singoli appalti di lavori, servizi e forniture nei bilanci delle stazioni appaltanti;

VISTO l'Appunto DGRI Prot. MAE n. 0006047 del 14.01.2022 con il quale – nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 – si invitano tutte le strutture che abbiano in programma l'affidamento di contratti di lavori di qualunque importo o di servizi e forniture per importi superiori a 500.000, per i quali sia previsto il conferimento delle funzioni tecniche al personale delle aree funzionali, ad accantonare fino al 2 per cento del valore posto a base d'asta;

RITENUTO di prevedere l'accantonamento, per le funzioni tecniche di direzione dell'esecuzione contratto di appalto specifico oggetto del presente affidamento, il 2 per cento dell'importo posto a base di gara (pari ad Euro 236.947,53), per il successivo versamento sull'apposto fondo in entrata del bilancio dello Stato;

VISTO l'articolo 6, comma 1, dell'Accordo Quadro Consip sopra richiamato, secondo cui ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 in ragione, nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri;

VISTO altresì l'articolo 12.2 del Capitolato d'Oneri relativo all'Accordo Quadro Consip sopra richiamato, in base al quale l'Appalto Specifico verrà aggiudicato dall'Amministrazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo la proporzione 70 (punteggio tecnico) e 30 (punteggio economico);

VISTO il medesimo articolo 12.2 del Capitolato d'Oneri sopra richiamato, secondo cui il punteggio tecnico è formato dal punteggio tecnico "ereditato" in fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro – che può variare da un minimo di 30 a un massimo di 70 punti – e dal punteggio tecnico attribuito in ragione dell'offerta tecnica per l'Appalto Specifico – che può variare da un minimo di 0 ad un massimo di 40 punti;

VISTO l'articolo 12.3. del Capitolato d'Oneri sopra richiamato in cui sono indicati i criteri tecnici di valutazione dell'offerta di Appalto Specifico;

RITENUTO – sulla base dei criteri tecnici riferiti ai servizi oggetto del presente affidamento - di attribuire al punteggio tecnico ereditato in fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro il valore di 48 punti e a quello assegnato in ragione dell'offerta tecnica relativa al presente Appalto Specifico il valore di 22 punti;

VISTO l'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dal D.L. 18 aprile 2019, n.32 convertito nella Legge n.14 giugno 2019, n.55;

- VISTO** in particolare il comma 5, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dal D.L. 18 aprile 2019, n.32 convertito nella Legge n.14 giugno 2019, n.55, in base al quale con apposito regolamento sarà definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice;
- VISTO** l'articolo 216, comma 27-octies, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dal D.L. 18 aprile 2019, n.32 convertito nella Legge n.14 giugno 2019, n.55, in base al quale fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma;
- CONSIDERATO** che il Dott. Emanuele D'Ulizia, inquadrato come Dirigente amministrativo e Capo Ufficio VII DGAI, ha già svolto le funzioni di RUP alle dipendenze del MAECI ed è in possesso di competenze professionali adeguate per svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in questione ma non di competenze tecniche specifiche in materia di gestione dei sistemi informatici e, in particolare, delle postazioni di lavoro informatizzate;
- CONSIDERATO** che il funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra Ing. Giacomo Monaco è in possesso di competenze specialistiche in materia di gestione dei sistemi informatici e, in particolare, delle postazioni di lavoro informatizzate;
- VISTO** l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

Articolo 1

Nell'ambito dell'Accordo Quadro per i servizi di Desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni, stipulato il 15 gennaio 2021 e attivato da Consip S.p.A. il 30 novembre 2021 (ID 1833 – CIG 7280733AEE), è avviata – per la gestione delle Pdl informatizzate del MAECI - la procedura di affidamento del contratto di Appalto Specifico per la prestazione dei servizi obbligatori di gestione della Pdl con presidio VIP e con presidio standard, dei servizi opzionali di assistenza tecnica e manutenzione HW, di presidio standard e di presidio VIP e di supporto specialistico, nonché dei servizi accessori di etichettature RFID Dispositivi Pdl e di laboratorio di certificazione Pdl, per la durata di 48 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione dei servizi.

I predetti servizi saranno affidati – ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera c), del D.Lgs n.50/2016 - previo rilancio competitivo tra gli operatori economici parti del predetto Accordo Quadro ovvero: 1) RTI Telecom Italia S.p.A. – Itaware s.r.l. – ACS Service S.r.l.; 2) RTI Fastweb S.p.A. – Kyndryl Italia S.p.A. – Atos Italia S.p.A.; 3) RTI ES Italia s.r.l. – Multivendor Service s.r.l. – Infordata S.p.A.; 4) RTI Engineering D-HUB S.p.a.-Sogeit Solutions S.r.l. – ITD.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12.3 e 12.4 del Capitolato d'Oneri relativo Accordo Quadro sopra richiamato, l'Appalto Specifico verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo la

proporzione 70 (punteggio tecnico) – di cui 48 quale punteggio ereditato in fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e 22 quale punteggio attribuito in ragione dell'offerta tecnica relativa al presente Appalto Specifico - e 30 (punteggio economico).

Articolo 2

L'importo posto a base d'asta per l'affidamento del contratto di cui all'articolo 1 è pari ad Euro 11.847.376,32 (undicimilionioctocentoquarantasettemilatrecentosettantasei/32), IVA esclusa.

L'importo da accantonare ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 per le funzioni tecniche di direzione dell'esecuzione del contratto di appalto specifico oggetto del presente affidamento ai sensi è pari a Euro 236.947,53 (duecentotrentaseimilanovecentoquarantasette/53)

La relativa spesa di cui ai commi 1 e 2 verrà coperta mediante lo stanziamento di bilancio del capitolo 1392 PG 4 – esercizi finanziari 2023 – 2024 -2025 – 2026 - 2027.

Articolo 3

È nominato Responsabile Unico del Procedimento il Capo dell'Ufficio VII della DGAI, Dirigente amministrativo Dott. Emanuele D'Ulizia.

È nominato supporto al RUP il funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra Ing. Giacomo Monaco.

Roma, 31 maggio 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Dirigente Nicandro CASCARDI